Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Sabato, 20 ottobre 1934 - ANNO XII — **Numero 247**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parti I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 20 OTTOBRE 1934-XII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1934-XII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni feriali dal 1° al 27 agosto 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n **1649.**

Approvazione del Trattato di conciliazione ed arbitrato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e arbitrato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica, firmato in San José di Costa Rica il 31 ottobre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 24 del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 117. — MANCINI.

Trattato di conciliazione e arbitrato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica.

Sua Maestà il Re d'Italia e *il Presidente della Repubblica di Costa Rica,* animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli d'amicizia che uniscono l'Italia e il Costa Rica e dai sentimenti di cordialità che caratterizzano i loro reciproci rapporti, hanno deciso di concludere un Trattato per il regolamento amichevole delle controversie che potrebbero sorgere fra i due Paesi ed a questo scopo hanno nominati i loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Conte Vittorio Negri, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo della Repubblica di Costa Rica;

Il Presidente della Repubblica di Costa Rica:

Sua Eccellenza il Dottor Leonidas Pacheco, Suo Ministro per gli Affari Esteri;

i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie di qualsiasi natura che sorgessero fra di esse e che non avessero potuto essere risolte, in via diplomatica, entro un congruo termine.

Qualora la procedura di conciliazione fallisse, si procederà al regolamento giudiziario conformemente agli articoli 16 e seguenti del presente Trattato.

Le controversie per la cui soluzione le Alte Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti fra Loro saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti si obbligano, in caso di conflitto, a non iniziare alcun atto che significhi ostilità di una delle Parti contro l'altra, fino a tanto che non siano esauriti il procedimento di conciliazione a cui si riferisce l'articolo precedente ed il procedimento di arbitrato a cui si riferisce l'articolo 16 del presente Trattato.

Art. 3.

Nel caso di controversia di competenza di una Autorità giudiziaria o amministrativa secondo le leggi del Paese contro il quale è avanzato il relativo reclamo, quest'ultimo può pretendere che la controversia stessa non sia sottoposta alla Commissione di conciliazione od al Tribunale arbitrale, prima che una decisione definitiva sia intervenuta da parte della Autorità anzidetta.

Entro un anno dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva, la medesima controversia può essere portata davanti alla Commissione di conciliazione ed al Tribunale arbitrale soltanto per il motivo che la decisione intervenuta costituisca « diniego di giustizia ».

Art. 4.

Le Alte Parti contraenti istituiranno una Commissione di conciliazione composta di cinque membri ogni volta che sarà necessario conformemente all'articolo 1.

Le Alte Parti contraenti nomineranno, ciascuna a sua scelta, uno dei membri e designeranno gli altri di comune accordo. I cinque membri non dovranno essere cittadini dell'una o dell'altra delle Parti contraenti nè avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.

Il presidente sarà, di comune accordo, nominato dalle Parti contraenti fra i membri designati in comune.

Art. 5.

Qualora entro tre mesi dalla domanda di una delle Parti di sottomettere la controversia al procedimento di conciliazione, non siasi raggiunto l'accordo sui membri da designarsi in comune, si procederà alla loro nomina conformemente all'art. 45 della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 relativa al pacifico regolamento dei conflitti internazionali.

Analogamente si procederà per la sostituzione d'uno di detti membri, ove questa non abbia luogo entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 6.

La Commissione di conciliazione avrà il compito di facilitare la soluzione della controversia, chiarendo mediante esame imparziale e coscienzioso le questioni di fatto e formulando delle proposte dirette al regolamento della contestazione.

La Commissione sarà investita della controversia mediante richiesta indirizzata al presidente dalle due Parti o da una di esse.

Nel caso in cui la richiesta sia fatta da una sola delle Parti essa sarà senza indugio comunicata dalla Commissione all'altra Parte.

La Commissione si riunirà, salvo accordi in contrario, nel luogo designato dal suo presidente.

Art. 7.

La Commissione stabilirà la propria procedura tenendo conto, salvo decisione contraria presa all'unanimità, delle clausole contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Art. 8.

Le decisioni della Commissione saranno prese a porte chiuse a meno che la Commissione, d'accordo con le Parti, non decida diversamente.

Art. 9.

Le Parti contraenti avranno diritto di nominare Agenti speciali, che le rappresentino presso la Commissione. Questi agiranno, nello stesso tempo, da intermediari tra esse e la Commissione, e potranno presentare a questa gli atti e le memorie che le Parti riterranno utili alla discussione.

Le Parti contraenti potranno inoltre farsi assistere da consulenti e da periti da esse nominati e chiedere che siano sentite le persone la cui testimonianza ritengano utile.

Art. 10.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare nella più larga misura i lavori della Commissione, ed, in particolare, a usare tutti i mezzi a loro disposizione, secondo la rispettiva legislazione interna, per dare alla Commissione stessa la possibilità di interrogare, sul territorio di esse, testimoni, di valersi di periti e di procedere a sopraluoghi.

Art. 11.

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 12.

La Commissione presenterà la sua relazione entro sei mesi dal giorno della sua prima riunione a meno che le Parti contraenti non concordino di prorogare detto termine.

A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare della relazione.

La relazione della Commissione, sia rispetto all'accertamento dei fatti sia rispetto alle questioni di diritto, non avrà carattere di decisione definitiva obbligatoria.

Art. 13.

La Commissione di conciliazione fisserà il termine, in ogni caso non mai superiore a quattro mesi, entro il quale le Parti dovranno pronunziarsi sulle sue proposte.

Art. 14.

Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di conciliazione riceveranno un'indennità, l'ammontare della quale sarà stabilito dalle Parti contraenti.

Ognuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una metà delle spese della Commissione.

Art. 15.

La relazione della Commissione non potrà essere pubblicata senza il consenso delle due Parti; in caso di disaccordo, deciderà la Commissione.

Art. 16.

Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione, oppure non si pronuncia entro il termine fissato nella relazione, ciascuno dei due Stati potrà sottomettere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja la controversia, perchè sia decisa mediante l'applicazione dei principî di diritto, quando la controversia sia di natura giuridica.

Qualora, secondo il parere della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la controversia non abbia carattere giuridico, le Alte Parti convengono che sarà trattata « ex aequo et bono ».

Art. 17.

Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, in uno speciale compromesso, i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione; in caso di disaccordo ciascuna Parte potrà portare la controversia direttamente innanzi alla Corte mediante ricorso.

Il compromesso sarà interpretato in ogni sua parte dalla Corte di Giustizia.

Art. 18.

Qualora la Corte Permanente di Giustizia Internazionale dichiarasse che una decisione dell'Autorità giudiziaria o di qualsiasi altra Autorità di una delle Parti contraenti sia in tutto o in parte in contrasto con il diritto internazionale e se il diritto pubblico di questa Parte non permettesse o permettesse solo parzialmente di eliminare in via amministrativa le conseguenze della decisione in parola, deve essere allora accordata alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altra specie.

Art. 19.

La decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale deve essere accolta ed eseguita in buona fede dalle Parti.

Le difficoltà che potranno sorgere dalla sua interpretazione saranno risolute dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, di cui ognuna delle due Parti potrà domandare, per mezzo di semplice richiesta, l'intervento in qualsiasi momento, a fine di ottenere la corretta interpretazione della decisione.

Art. 20.

Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Parti contraenti devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale.

Art. 21.

Le contestazioni relative alla interpretazione o alla esecuzione del presente Trattato saranno, salvo accordi in contrario, sottomesse direttamente alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale per mezzo di semplice richiesta.

Art. 22.

I procedimenti di conciliazione o di regolamento giudiziario in corso alla scadenza del presente Trattato saranno regolati dalle disposizioni di esso, salvo che le Parti contraenti abbiano convenuto diversamente.

Art. 23.

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Art. 24.

Questo Trattato dovrà esser ratificato e i documenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile. Esso entrerà in vigore appena effettuato lo scambio delle ratifiche ed avrà la durata di cinque anni, dopo dei quali continuerà in vigore indefinitamente; però potrà essere denunciato da qualsiasi delle due Parti mediante avviso anticipato di un anno, trascorso il quale cesserà nei suoi effetti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in San José, il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno millenovecentotrentatre A. D. (XII dell'E. F.).

(*L. S.*) VITTORIO NEGRI
(*L. S.*) LEONIDAS PACHECO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1650**.

Norme per la classifica dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, relativo alle norme per la classifica degli ufficiali prescritta dall'art. 47 della legge di avanzamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme stabilite dall'art. 10 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, per la classifica dei capitani che per ragioni di età non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918, si applicano anche ai tenenti colonnelli, ai maggiori ed ai capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili e nominati ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921 e seguenti per effetto della legge 7 aprile 1921, n. 367.

Per detti ufficiali, i punti *minimi totali*, di cui al citato art. 10, sono così stabiliti:

A) per il capitano:

— la designazione per l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede almeno	punti	35
— la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede almeno	»	35
— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno	»	30

B) per il maggiore:

— la designazione per l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede almeno	punti	40
— la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede almeno	»	40
— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno	»	35

C) per il tenente colonnello:

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno	punti	40

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia dalla stessa data in cui è entrato in vigore il R. decreto 21 giugno 1934, n. 988.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1651**.

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Trento e di Brescia, in dipendenza dell'aggregazione alla seconda del comune di Valvestino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 930, col quale il comune di Valvestino è stato staccato dalla provincia di Trento ed aggregato a quella di Brescia;

Vedute le deliberazioni dei commissari prefettizi per le Amministrazioni provinciali di Trento e di Brescia, rispettivamente in data 22 giugno e 4 luglio 1934, riguardanti accordi circa la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra le due Provincie in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la legge sopra citata, nonchè le decisioni 6 luglio 1934 della Giunta provinciale amministrativa di Trento e 23 detto mese della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Trento e di Brescia, in dipendenza dell'aggregazione alla seconda del comune di Valvestino, sarà provveduto in conformità degli accordi di cui alle surriferite deliberazioni dei commissari prefettizi preposti alle due Amministrazioni provinciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1652.
Sistemazione del bilancio dell'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1449, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica ed il passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già attribuite a detto Ente;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fornire all'Opera nazionale Balilla i mezzi per meglio provvedere alle esigenze dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ed alla direzione e sorveglianza di tale insegnamento nelle scuole elementari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di educazione fisica dovute dagli alunni delle scuole medie di ogni ordine e grado, comprese le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale, sono devolute all'Opera nazionale Balilla.

L'Opera nazionale Balilla curerà la riscossione delle dette tasse a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Le annualità dovute all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed al Monte dei Paschi di Siena, ad estinzione dei mutui contratti dall'Opera Balilla, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2227, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, sono a carico dello Stato.

È abrogato l'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, ed ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 1934-35.

Le somme percette dall'Opera nazionale Balilla dagli alunni delle scuole private, a tutto l'esercizio scolastico 1933-34, restano assegnate alla stessa Opera nazionale Balilla, a titolo di contributo straordinario.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1653.
Provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che approva il testo delle norme sulla bonifica integrale;

Visto il R. decreto 5 giugno 1933, n. 730, riguardante la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare l'opera di sviluppo dell'economia agraria affidata all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere con le modalità e cautele da stabilirsi nelle relative convenzioni, la garanzia dello Stato per operazioni di finanziamento, fino

alla somma capitale complessiva di 30 milioni, a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, per il più efficace svolgimento dell'attività intesa allo sviluppo della economia agraria nelle dette Provincie, secondo le finalità dell'Ente medesimo.

Uno dei membri del collegio sindacale dell'Ente sarà nominato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1654.
Alleviamento di taluni oneri debitòrii di Provincie e Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti-legge 18 settembre 1934, nn. 1463 1464;
Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi ad alleviare taluni oneri debitòrii delle Provincie dei Comuni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i mutui contratti a saggio superiore al 4,50 per cento le Provincie e i Comuni possono esercitare la facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, numero 1464, anche nei casi di contratti che stabiliscano la restituzione della somma presa a mutuo per mezzo di annualità che comprendano gli interessi ed una quota destinata al rimborso progressivo del capitale e nei quali il mutuo sia garantito da delegazioni sulla sovrimposta ovvero sulla imposta di consumo ai termini dell'art. 94 del testo unico della legge sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Per i mutui in contanti contratti con enti che abbiano correlativamente provveduto ad emissione di cartelle con scarto rispetto al valore nominale nell'esercizio della facoltà sopraindicata dovrà tenersi conto dello scarto non ancora ammortizzato.

Art. 2.

Ove le Provincie, i Comuni od altri enti che abbiano emessi prestiti in cartelle garantiti da delegazioni sulla sovrimposta ovvero sulla imposta consumo offrano la estinzione delle cartelle mediante sostituzione di altre cartelle fruttanti un interesse minore o mediante il rimborso del corrispondente capitale nominale, gli aventi diritto alle cartelle da estinguere che nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'offerta di estinzione non abbiano dichiarato di volere il rimborso del capitale nominale, saranno considerati come accettanti il cambio.

Le economie effettive realizzate dagli enti sopraindicati devono andare integralmente a beneficio delle Provincie e dei Comuni mutuatari, che dovranno destinarle secondo le disposizioni del successivo art. 4.

S'intendono estese alle cartelle da estinguere le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463.

Art. 3.

Ai contratti di mutuo stipulati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, quando le somme prese a prestito siano totalmente destinate ad estinzione di un precedente debito garantito da delegazioni sulla sovrimposta o sull'imposta di consumo, sono applicabili le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1464, e le relative delegazioni sulla sovrimposta o sulla imposta di consumo emesse in rinnovazione delle precedenti, sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 3 stabilita dalla vigente legge del bollo per i mandati delle Amministrazioni provinciali e comunali.

Sono altresì applicabili le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del citato R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464.

Art. 4.

Le economie effettive realizzate dalle Provincie e dai Comuni dall'esercizio della facoltà di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, ed al presente provvedimento devono essere portate integralmente a sgravio delle sovrimposte e dei tributi provinciali e comunali.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, tali economie potranno eccezionalmente essere devolute a copertura di disavanzi di esercizi precedenti.

Le operazioni conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che in ogni caso di inadempienza da parte delle Provincie e dei Comuni saranno attuate d'ufficio dalla autorità tutoria, verranno compiute sotto la vigilanza della Prefettura e, se occorre, con l'intervento di un funzionario della medesima all'uopo delegato.

Art. 5.

Le operazioni finanziarie relative all'esercizio delle facoltà di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, ed al presente provvedimento devono essere fatte con autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

L'autorizzazione deve essere chiesta dalle Provincie e dai Comuni prima di qualsiasi trattativa per le operazioni in questione.

Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione nel contratto di mutuo e nelle cartelle o titoli del prestito.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. **1655.**
Erezione in ente morale della « Fondazione Toscano », con sede in Pedara.

N. 1655. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Toscano », con sede in Pedara, per elemosine ai poveri di detto Comune, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 ottobre 1934.
Costituzione di un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1680, riguardante le modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1932-XI, n. 7453, che dà disposizioni per i pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Austria e da altri Paesi esteri;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di intensificare il servizio di controllo e di vigilanza sul funzionamento degli Accordi di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso l'Istituto nazionale dell'esportazione un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri, con le seguenti attribuzioni:

1° invigilare e riferire ai Ministeri competenti sul funzionamento delle gestioni relative agli Accordi di pagamento e di compensazione conclusi dall'Italia;

2° proporre agli stessi Ministeri le misure di natura economica e finanziaria atte ad assicurare il regolare funzionamento degli Accordi stessi;

3° stabilire le norme e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli Accordi di pagamento e di compensazione e dalle disposizioni emanate per la loro applicazione.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 1 è composto dei direttori generali del Commercio e dell'Industria del Ministero delle corporazioni, dal direttore generale per gli Affari economici del Ministero degli affari esteri, dai direttori generali del Tesoro e delle Dogane del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione, dal direttore dell'Istituto nazionale per i cambi, da un rappresentante del Commissariato per il turismo e da un rappresentante rispettivo delle Confederazioni fasciste delle aziende del credito e dell'assicurazione, degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Commercio. Il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione può intervenire alle sedute del Comitato e in tal caso ne assume la presidenza.

In caso di urgenza può provvedere con i poteri del Comitato una Giunta esecutiva composta del presidente, dal direttore generale dell'Istituto per l'esportazione e dal direttore dell'Istituto nazionale per i cambi.

Art. 3.

L'Istituto nazionale dell'esportazione è incaricato di coadiuvare il Comitato nell'adempimento dei compiti affidatigli ai termini dell'art. 1, e a tale scopo costituirà un Ufficio esecutivo per le compensazioni al quale in particolare spetterà:

1° controllare l'esattezza delle denuncie presentate dagli importatori e dagli esportatori con particolare riguardo agli elementi relativi alla veridicità dei prezzi, ed al loro eventuale pagamento anticipato, e accertare che le dilazioni siano contenute nei limiti consuetudinari normali;

2° raccogliere tutti i dati che possano interessare l'azione del Comitato di cui all'art. 1;

3° concorrere, secondo le direttive dello stesso Comitato, con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 3.

Il capo dell'Ufficio esercita le attribuzioni di segretario del Comitato di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il Comitato istituito con l'art. 3 del decreto del Ministro per le finanze 19 novembre 1932, portante norme per i pagamenti di merci originarie provenienti dall'Austria e da altri Paesi esteri, è soppresso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI
Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(9930)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1934.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune nuove condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore.

Roma, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(9916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n 488
Capitale di lire 102 milioni - Sede in Roma.

Conversione delle obbligazioni 6 per cento di credito comunale.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche — in applicazione alle norme di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII — offre ai portatori di obbligazioni 6 per cento di credito comunale, di propria emissione, serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia », « Città di Palermo » e « Città di Catania » il rimborso alla pari ovvero la sostituzione delle obbligazioni stesse con altre fruttanti l'interesse del 4 ½ % (quattro e mezzo) annuo, a partire dal 1° gennaio 1935, ed aventi le stesse caratteristiche, garanzie e periodo di ammortamento di quelle in circolazione.

Gli aventi diritto che intendono ottenere il rimborso debbono farne domanda alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dal 22 ottobre al 31 ottobre, depositando, contemporaneamente, le obbligazioni delle quali si chiede il rimborso.

Gli interessati che, nel termine sopraindicato, non presentino la domanda di rimborso saranno considerati come accettanti il cambio delle loro obbligazioni con quelle a tasso ridotto.

Per esplicita disposizione di legge restano di diritto in vigore e conservano il loro pieno valore - nei confronti delle obbligazioni a tasso ridotto — tutte le operazioni che abbiano comunque come base di garanzia, di qualsiasi specie, le attuali obbligazioni (depositi a custodia, depositi cauzionali, ecc.); parimenti si trasferiscono, senza necessità di alcuna speciale autorizzazione o di qualsiasi formalità giudiziaria, alle obbligazioni a tasso ridotto, i vincoli attualmente esistenti sui titoli nominativi.

Le obbligazioni, delle quali si chiede il rimborso, dovranno portare le cedole di scadenza 1° luglio 1935 e seguenti; in caso contrario l'importo delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Le domande di rimborso dei titoli al portatore dovranno essere estese in duplice esemplare su appositi modelli, che saranno a disposizione degli interessati presso le filiali della Banca d'Italia, e saranno sottoscritte dagli aventi diritto.

Il beneficio netto risultante dalla riduzione del saggio d'interesse delle sopraspecificate obbligazioni di credito comunale è integralmente trasferito dal Consorzio di credito ai comuni di Torino, Trieste, Venezia, Palermo e Catania

(9935)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

N. 218

Media dei cambi e delle rendite

del 18 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	57.27
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	49 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.56
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.88
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.12
Svezia (Corona)	2.96
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.175
Id. 3,50 % (1902)	86.775
Id. 3 % lordo	66.275
Prestito Conversione 3,50 %	88.175
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id. id. 1940	106.30
Id. id. id. 1941	106.375
Id. id id. 1943	101.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.125

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.